

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1957

(69^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo B) » (2146) (D'iniziativa del senatore Nacucchi) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 827, 829, 830
NACUCCHI	828, 830
PICCHIOTTI	829
ROMANO, <i>relatore</i>	828, 830
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	829, 830

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borrelli, Cemmi, Cerabona, Cornaggia Medici, Franza, Gavina, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Nacucchi: « Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo B) » (2146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Nacucchi: « Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo B) ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che non debba considerarsi giustificata la mag-

giore spesa per le esigenze proposte dal proponente, le quali potrebbero trovare più pertinente esame in sede di esame dell'ordinamento della carriera del personale delle cancellerie giudiziarie.

« La Commissione rileva inoltre la inopportunità di concedere riaperture di termini già scaduti (nel caso in esame da otto anni) e di favorire il passaggio da una carriera all'altra alterando la situazione degli organici con grave danno per l'andamento degli uffici.

« Si esprime pertanto parere contrario al disegno di legge ».

Il parere, pur essendo contrario, non è per noi vincolante, in quanto non è motivato con la mancanza della copertura finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Con la legge del 24 dicembre 1949, n. 983, venne soppresso il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponendosi il passaggio degli aiutanti predetti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Si fece distinzione tra aiutanti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali ed aiutanti non in possesso di detto titolo di studio.

Si stabilì che i primi potevano chiedere il passaggio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 983 del 1949 (articolo 2); per i secondi si richiesero dieci anni di servizio decorrenti dall'ingresso in carriera nonchè la presentazione della domanda entro i cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della menzionata legge (articolo 6).

Con la legge del 20 dicembre 1954, n. 1221, il termine di cinque anni, di cui al citato articolo 6 della legge del 1949, venne prorogato di altri cinque anni.

Col disegno di legge n. 2146, presentato dal senatore Nacucchi, si vuole prorogare di tre mesi, decorrenti dalla data della eventuale entrata in vigore della legge proposta, il termine di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge del 1949, allo scopo di andare incontro a quegli aiutanti ancora inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge del 1949, ma venuti nel frattempo in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B.

Premesso quanto innanzi, deve rilevarsi che la proroga presuppone la continuazione del termine scaduto, che deve riallacciarsi all'inizio del termine che si proroga.

Nel caso in esame il termine di tre mesi di cui all'articolo 2 della legge del 1949, n. 983, è scaduto il 7 aprile 1950, essendo la citata legge entrata in vigore il 9 gennaio 1950.

Quindi non può trattarsi di proroga ma di un vero e proprio nuovo termine, col quale sostanzialmente si riapre il termine stabilito nell'articolo 2 della legge del 1949, consentendo agli aiutanti che in tempo posteriore hanno conseguito il titolo di studio, di cui non erano in possesso nel 1949, di passare nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, senza attendere la scadenza del termine stabilito dall'articolo 6.

Nè può il disegno di legge, così come è stato formulato, fare richiamo alla legge del 1954, perchè detta legge entrò in vigore prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 6 ed ebbe per scopo di rendere possibile il passaggio dal ruolo che veniva soppresso a quello delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quegli aiutanti, che non avevano ancora maturato il decennio di servizio dalla data dell'ingresso in carriera.

Pertanto, se si vuole andare incontro a quei pochi volontari che, dopo la legge del 1949, hanno conseguito il titolo di studio richiesto per il gruppo B, l'articolo 1 deve essere così formulato:

« Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che si trovano ancora inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e che hanno conseguito il titolo di studio, prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, posteriormente al 7 aprile 1950, possono ottenere il passaggio nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, presentando domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

In tali sensi il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

NACUCCHI. Ringrazio il senatore Antonio Romano e, poichè le sue osservazioni sono giustissime, da parte mia accetto senz'altro le modificazioni che egli ha proposto.

PICCHIOTTI. Il disegno di legge in argomento è veramente opportuno e rappresenta un atto di onestà e insieme di umanità.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo sulla sostanza del provvedimento.

Qualora interessino dei dati per dimostrare che il provvedimento riguarda pochissime persone, sono in grado di precisare che si tratta di 68 unità, delle quali 35 aiutanti aggiunti, 30 aiutanti e 3 primi aiutanti.

Questa cifra di 68 unità non corrisponde però al numero di coloro che si avvantaggerebbero per le disposizioni di questo progetto, ma costituisce, per così dire, l'intera materia di cui si tratta, in quanto solo una decina saranno gli aiutanti venuti in possesso, dopo la entrata in vigore della legge 24 dicembre 1949, n. 983, del titolo di studio prescritto per il passaggio nel gruppo B.

D'accordo sulla sostanza, noi saremmo però dell'avviso che il titolo e l'articolo 1 del provvedimento dovrebbero essere rispettivamente così modificati:

« Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ».

Articolo 1. — « Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

« Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare l'istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio è stato conseguito ».

Con il secondo comma il problema verrebbe risolto una volta per tutte: non vi sarebbe

bisogno cioè di una nuova legge qualora altri aiutanti, del ricordato gruppo di 68, venissero in possesso del prescritto titolo di studio per il passaggio nell'ex gruppo B, in quanto gli interessati potrebbero di volta in volta presentare domanda entro tre mesi dal conseguimento del titolo, e non presentando domanda entro detto termine implicitamente dimostrerebbero di aver rinunciato al passaggio medesimo.

Larghe critiche in passato furono fatte alla legge che aveva permesso il passaggio degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel ruolo di cancellieri, critiche in fondo meritate perchè, teoricamente, un conto erano gli aiutanti e un conto i cancellieri.

Ora, non per difendere una mia presa di posizione alla Camera in favore del provvedimento, ma per obiettive ragioni di giustizia, debbo dire che, se formalmente le critiche erano valide perchè in effetti si tratta di due funzioni ben distinte, è anche vero che il provvedimento approvato trovava la sua giustificazione in una situazione di fatto: perchè, come dissi allora e oggi confermo, basta entrare in una cancelleria per convincersi che in pratica gli aiutanti di cancelleria svolgono le stesse mansioni del cancelliere e quindi non poteva essere considerata cosa nè lecita nè equa affidare agli aiutanti responsabilità personalmente così gravi — perchè fra il cucire dei fascicoli e l'andare in udienza le responsabilità sono evidentemente diverse — e nello stesso tempo negare agli aiutanti stessi il corrispettivo di una più giusta posizione giuridica.

Fatte queste premesse, mi pare logico, dunque, che la categoria degli aiutanti a poco a poco si spenga per opera di coloro che, venendo in possesso del prescritto titolo di studio, chiedono di passare nel gruppo « B ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di 3 mesi previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie in possesso di titoli di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, per passare nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo B), è prorogato di altri 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli aiutanti che attualmente si trovano inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare l'istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio è stato conseguito ».

NACUCCHI. Sono favorevole all'emendamento.

ROMANO, *relatore*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Scalfaro.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dato che nel caso presente non esistono veri motivi di urgenza, proporrei di lasciare, per l'entrata in vigore della legge, i termini normali e di sopprimere quindi l'articolo 3 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3, del quale l'onorevole Scalfaro propone la soppressione.

(Non è approvato).

In relazione al nuovo testo dell'articolo 1 testè approvato, ed in accoglimento della proposta dell'onorevole Scalfaro, il titolo del disegno di legge si intende così modificato:

« Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ».

Prima di mettere ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, do lettura nell'intero testo quale risulta a seguito degli emendamenti approvati:

Art. 1.

Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio

prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare l'istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina' alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari